



AVVISO

DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI PER IL TRAMITE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In esecuzione ordinanza n.1594/2022 del TAR Lazio

(Sez. Quarta – R.g.n.1673/2022)

Con ordinanza n.1594/2022 pubblicata in data 11/03/2022 nel procedimento iscritto al R.G.n.1673/2022 di cui al ricorso proposto da Annamaria Lauriola rappresentata e difesa dal sottoscritto difensore, il TAR del Lazio (sede di Roma - sez. Quarta) ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami, ritenendo per l'elevato numero dei controinteressati presenti (che precedono, anche con riserva, in graduatoria la ricorrente) di autorizzare, ai sensi degli artt.41 c.4, 27, comma 2 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati "per pubblici proclami" sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con le seguenti modalità:

- i. *l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- ii. *il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- iii. *gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- iv. *l'indicazione dei controinteressati;*
- v. *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- vi. *l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;*
- vii. *il testo integrale dl ricorso introduttivo.*

§§

In ottemperanza a quanto disposto si formula il presente avviso comunicando:

- i. **L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

TAR del Lazio sede di Roma (Sezione Quarta) – R.g.n.1673/2022.

- ii. **IL NOME DELLA PARTE RICORRENTE E L'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:**



Ricorrente:

Annamaria Lauriola – C.F. LRLNMR94A41E885R – nata a Manfredonia (FG)
in data 1/01/1994;

Amministrazioni intime:

- **Commissione Interministeriale per l’Attuazione del Progetto Ripam**,
in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e del legale rappresentante *pro tempore*
con sede a Roma presso Palazzo Chigi;
- **Formez Pa** – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per
l’Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro
tempore* con sede a Roma presso il Viale Carlo Marx n.15 (00137);
- **Commissione d’esame** per il concorso pubblico volto alla copertura di 2.133
posti elevati a 2.736 di funzionario amministrativo, in persona del proprio
Presidente p.t., nominata con delibera n.7/2021, incaricata per la valutazione
dei titoli dichiarati dai candidati, della prova d’esame e della formazione della
graduatoria;
- **Ispettorato Nazionale del Lavoro**, in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore* con sede a Roma in Via Fornovo n.8 (00192);
- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del Ministro
pro tempore con sede a Roma in Via Vittorio Veneto n.56;
- **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore* con sede a Roma
presso Viale Giorgio Ribotta n.5 (00144);
- **Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili**, in persona del
Ministro *pro tempore* con sede a Roma in Via Giuseppe Caraci n.36 (00157);
- **Ministero dell’istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore* con sede a
Roma presso Viale di Trastevere n.76 (00153);
- **Ministero dell’università e della ricerca**, in persona del Ministro *pro
tempore* con sede a Roma in Via Michele Carcani n.61 (00153);
- **Ministero dell’interno**, in persona del Ministro *pro tempore* con sede a Roma
presso Palazzo del Viminale n.1 (00184);
- **Ministero dell’economia e delle finanze**, in persona del Ministro *pro
tempore* con sede a Roma Via Venti Settembre n.97 (00184);
- **Ministero dello sviluppo economico**, in persona del Ministro *pro tempore*
con sede a Roma in Via Molise n.2 (00187);
- **Ministero della cultura**, in persona del Ministro *pro tempore* con sede a
Roma in Via del Collegio Romano n.27 (00186).



iii. **GLI ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E UN SUNTO**

DEI MOTIVI DI RICORSO:

Estremi provvedimenti impugnati:

- **Graduatoria finale di merito** per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.736 posti di personale non dirigenziale, pubblicata prima in data 17/12/2021 e successivamente pubblicata nuovamente in data 14/01/2022;
- **Verbale n.13 del 20/10/2021;**
- **Bando di concorso per il reclutamento di 2.133 posti di funzionario amministrativo** pubblicato nella G.U.R.I. n.50 del 30/06/2020;
- **Atto di rettifica** del Bando di concorso in oggetto;
- **Nota pubblicata sul sito www.riqualificazione.formez.it** in data 17/01/2022, con cui la Commissione ha invitato i candidati vincitori alla scelta della Amministrazione di destinazione;
- **Delibera n.7 del 27/09/2021** di nomina della Commissione d'esame del concorso pubblico in oggetto;
- **Verbale delle schede di valutazione dagli estremi ignoti**, con cui la Commissione d'esame ha valutato come "non attinente" l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

*

Sunto del ricorso:

- **I MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DELL'ART.4 DEL DPCM N.78/2018; VIOLAZIONE DEL DPR N.487/94; VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, 10 CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI: NELLA PARTE IN CUI, CON IL VERBALE N.13 DEL 20/10/2021, LA COMMISSIONE HA INTRODOTTO UN ILLEGITTIMO CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTINENZA DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE AI PROFILI DI CONCORSO, NON TENENDO CONTO DELLE MATERIE DELLA PROVA D'ESAME IN VIOLAZIONE DELL'ART.4 DEL DPCM N.78/2018 RICHIAMATO ESPRESSAMENTE DAL BANDO DI CONCORSO.**



Parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento in graduatoria al proprio titolo professionale di consulente del lavoro, che la Commissione ha valutato come “non attinente” al profilo professionale del concorso attribuendogli solo 1 punto anziché i 3 punti dovuti per i titoli attinenti, secondo quanto stabilito dall’art.9 c.5 del Bando.

Ed infatti, con il verbale n.13 del 20/10/2021, la Commissione ha introdotto un criterio illegittimo per la valutazione dell’attinenza dell’abilitazione professionale ai profili di concorso, valutando come “attinenti” l’abilitazione della professione forense, l’abilitazione alla professione di dottore commercialista nonché quella di revisore contabile.

Il criterio di valutazione introdotto dalla Commissione è illegittimo perché, in violazione del Bando che attraverso l’art 9 c.5 lett.b, la stessa avrebbe dovuto formulare la valutazione sull’attinenza professionale osservando quanto stabilito dall’art.4 del DPCM n.78/2018, secondo cui “*le abilitazione professionali, per le quali può essere attribuito un punteggio complessivo di 12 punti, sono valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d’esame.*”

In ragione di ciò, l’abilitazione di consulente del lavoro è stata ingiustamente esclusa perché prevede il superamento di un esame che verte su 4 materie attinenti a quelle previste per le prove d’esame del concorso.

*

IL MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DELL’ART.9 DEL BANDO; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI: NELLA PARTE IN CUI, CON IL VERBALE N.13 DEL 20/10/2021, LA COMMISSIONE HA INTRODOTTTO UN CRITERIO ILLEGITTIMO PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTINENZA DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE, NON TENENDO CONTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DAI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI MESSI A CONCORSO IN VIOLAZIONE DELL’ART.9 C.5 LETT.B DEL BANDO.

Sotto un altro profilo, la Commissione avrebbe dovuto valutare l’attinenza dell’abilitazione con riferimento al “*profilo professionale del concorso*” e quindi alle specifiche funzioni previste per i singoli profili professionali messi a concorso.

Da un attento esame del Bando e dei singoli profili è emerso che la Commissione non ha tenuto conto che le funzioni svolte dal consulente del



lavoro sono strettamente attinenti con ben 10 profili professionali messi a concorso.

Sulla base di quanto previsto dal Bando (art.9 c.5 lett.b) non si ravvede quindi alcuna logica nella scelta della Commissione di escludere l'abilitazione di consulente del lavoro tra quelle attinenti agli indicati profili professionali, tenuto conto che le funzioni richieste dagli stessi possono essere ricoperti dai consulenti del lavoro.

L'INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Soggetti che precedono – anche con riserva - la ricorrente in graduatoria e, pertanto, tutti coloro che si sono collocati al di sopra della sua posizione n.5675 con punteggio superiore a 27,625: in particolar modo, tutti i candidati che verrebbero dalla stessa sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso con l'aggiunta di 2 punti all'attuale punteggio.

- iv. *Si indica che: **LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO (R.G. 1673/2022);***
- v. *Si indica che: **L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA CON L'ORDINANZA CAUTELARE N.1594/2022 PUBBLICATA E COMUNICATA IN DATA 11/03/2022 DAL TAR DEL LAZIO (ROMA) SEZ.QUARTA.***
- vi. ***IL TESTO DEL RICORSO***

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO
(Roma)**

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Per la dott.ssa ANNAMARIA LAURIOLA (C.F. LRLNMR94A41E885R), nata a Manfredonia (FG) l'1/01/1994 ed ivi residente in Via Florio n.22/A, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41. Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali



si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- **Ricorrente**

Contro

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Commissione d'esame** per il concorso pubblico volto alla copertura di 2.133 posti elevati a 2.736 di funzionario amministrativo, in persona del suo Presidente p.t., nominata con delibera n.7/2021, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ispettorato Nazionale del Lavoro**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'università e della ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dello sviluppo economico**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della cultura**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Resistenti**

E nei confronti di

- **Coppola Valentino**, residente a Catania (CT) in Via Tripolitania n.38 (95127);
- **Bellomo Margot** (C.F. BLLMGT83P53G273T), con domicilio a Palermo in Via Isidoro La Lumia n.7 (90139);
- **Shuli Flonja** (C.F. SHLFNJ86H60Z100C), con domicilio a Roma in Via Torre dello Stinco n.19/B (00132);
- **Tutti i candidati individuati a seguito del riscontro fornito dall'Amministrazione all'istanza di accesso.**

- **Controinteressati**

§§



PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito pubblicata sul sito www.riqualficazione.formez.it prima in data 17/12/2021 e successivamente pubblicata nuovamente in data 14/01/2022** (approvata dalla Commissione d'esame e validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 12/01/22) per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré (2.133) posti di personale (elevato successivamente a 2.736 unità) non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva / fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni di cui al Bando pubblicato in GURI n.50 del 30/06/2020, così come modificato da atto di rettifica pubblicato in GURI n.60 del 30/07/2021, nella parte in cui NON ha riconosciuto come "attinente" il titolo dell'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui è in possesso la ricorrente, riconoscendole 1 punto (anziché 3 punti) e collocandola, quindi, in una posizione inferiore rispetto a quella dovuta di idonea e non vincitrice (doc.1/2);
- Per quanto di ragione, del **verbale n.13 del 20/10/2021**, recentemente conosciuto **in data 3/02/2022** in riscontro all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente, con cui la Commissione, provvedendo alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui all'art.9 del Bando e dell'art.1 c.4 lett. t) dell'avviso di modifica, ha stabilito di *"ritenere "attinente" l'abilitazione della professione forense e l'abilitazione alla professione di dottore commercialista, nonché quella di revisore contabile, "non attinente" le abilitazioni riconducibili ad ambiti diversi da quelli di cui al punto precedente e che prevedano quale titolo di accesso, secondo l'attuale ordinamento professionale, una laurea ed il superamento di esame di abilitazione per l'esercizio della professione, ove espressamente dichiarato dal candidato" (doc.3)*;
- Per quanto occorrer possa, del **Bando di concorso per il reclutamento di 2.133 posti di funzionario amministrativo** adottato dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, pubblicato nella G.U.R.I. n.50 del 30/06/2020 e divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria di merito, laddove l'art.9 c.5 lett.b del Bando venga interpretato nel senso di escludere l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro tra quelle attinenti al profilo professionale del concorso (**doc.4**);
- Per quanto occorrer possa, **dell'atto di rettifica del Bando di concorso in oggetto pubblicato in G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021** e divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria di merito, con cui la Commissione ha adottato le misure di semplificazione di cui all'art.10 c.3 del D.L.n.44/2021 e modificato l'espletamento della procedura (eliminando la prova preselettiva e la prova orale e sostituendole con un'unica prova scritta), laddove, "preservando" l'art.9 del Bando dalle successive modifiche, tale disposizione venga interpretata nel senso di escludere l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro tra quelle attinenti al profilo professionale del concorso (**doc.5**);
- Per quanto di ragione, della **nota pubblicata sul sito www.riqualficazione.formez.it in data 17/01/2022** con cui la Commissione Ripam ha invitato i candidati vincitori alla scelta della Amministrazione di destinazione entro il termine improrogabile del 24/01/2022 (**doc.6**);
- Per quanto occorrer possa, della **delibera n.7 del 27/09/2021** di nomina della Commissione d'esame del concorso pubblico in oggetto (**doc.7**);
- Per quanto di ragione, del **verbale e delle schede di valutazione dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d'esame ha valutato *"anche mediante ricorso a piattaforme digitali"*, a differenza delle altre abilitazioni, come *"non attinente"*



l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, già richiesti dalla ricorrente, senza esito, con istanze di accesso a firma della ricorrente del 20/12/2021 e del 3/01/2022;

- Per quanto di ragione, di ogni altro verbale dagli estremi ignoti con cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni sulle abilitazioni professionali dei candidati;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione a seguito delle citate istanze di accesso e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

dell'interesse in capo alla ricorrente della rivalutazione del proprio punteggio e conseguente riposizionamento nella graduatoria di merito – pubblicata il 17/12/2021 e nuovamente ripubblicata il 14/01/2022 – con l'attribuzione del corretto punteggio di 3 punti (anziché di 1 punto) per il riconoscimento della propria abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro come “*attinente*” ai profili del Bando, che le permetterebbe di ottenere una posizione prossima alla **n.2.341** – su 2.736 posti – con il punteggio complessivo di **29,625** [di cui 24,625 punti per la prova scritta e 5 punti per i titoli (di cui 2 punti per il titolo di studio 110/110 con lode e 3 punti per l'abilitazione professionale)] e, quindi, di **risultare vincitrice** del concorso per la copertura di duemilacentotrentatré (2.133) posti di personale (elevato successivamente a 2.736 unità) non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva / fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. n.50 del 30/06/2020 e così come modificato da atto di rettifica pubblicato in G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021.

§§

FATTO

1. Con Bando pubblicato in G.U.R.I.n.50 del 30/06/2020 la Commissione RIPAM ha indetto il concorso “*per la copertura di duemilacentotrentatré (2133) posti di personale (elevato successivamente a 2736 unità) non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva / fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni*” (cfr. già doc.4).
2. Per selezionare i candidati più meritevoli, l'Amministrazione ha originariamente previsto come titolo di accesso il possesso di una laurea, di un diploma di laurea, di una laurea specialistica o di una laurea magistrale nonché lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:
 - Prova preselettiva;
 - Prova scritta;
 - Prova orale;
 - Valutazione dei titoli.
3. Quanto alla valutazione dei titoli – ciò che interessa in questa sede -, l'art.9 c.5 del Bando ha previsto espressamente che la Commissione “*verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo ... 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando, 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando*”.
4. Successivamente, in attuazione delle misure di semplificazione previste dall'art.10 c.3 D.L.n.44/2021 (“*Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici*”), la Commissione RIPAM ha aumentato i posti a disposizione (da 2.133 a 2.736



unità), riaperto i termini del Bando e modificato l'espletamento della procedura, eliminando la prova preselettiva e la prova orale e **sostituendole con un'unica prova scritta seguita dalla valutazione dei titoli secondo quanto già stabilito dal richiamato art.9 del Bando** *“anche mediante ricorso a piattaforme digitali della Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa”* (cfr. già doc.5).

5. In definitiva, quindi, il Bando ha previsto la ripartizione di 2.736 unità nei seguenti 18 profili professionali:

- 5.1. n.24 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'avvocatura generale dello Stato;
 - 5.2. n.123 unità di categoria A - F1, con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui: 110 unità da inquadrare nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui cinque posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; n.13 unità da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - 5.3. n.150 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'interno;
 - 5.4. n.48 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 nei ruoli del Ministero della difesa;
 - 5.5. n.410 unità da inquadrare, con il profilo di collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - 5.6. n.290 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico;
 - 5.7. n.70 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui sei posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - 5.8. n.67 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della transizione ecologica;
 - 5.9. n.210 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili;
 - 5.10. n.92 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - 5.11. n.159 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III- F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione;
 - 5.12. n.22 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca;
 - 5.13. n.30 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della cultura;
 - 5.14. n.19 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della salute;
 - 5.15. n.300 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico-contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
 - 5.16. n.45 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 - 5.17. n.5 unità da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con il profilo di funzionario amministrativo - V livello;
 - 5.18. n.2 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale.
- 6. Quindi, nominata la Commissione d'esame (delibera n.7/21), la prova scritta si è svolta presso sedi distaccate, con modalità e secondo quanto stabilito dall'art.1 dell'atto di rettifica che, a parziale modifica dell'art.7 del Bando, ha previsto 40 quesiti a risposta multipla composta come segue (ciò è rilevante, come si dirà, ai fini del presente ricorso):**



- da n.32 **quiz** sulle seguenti materie:
 - diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione);
 - diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
 - organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
 - contabilità di stato;
 - elementi di economia pubblica.
- Con la precisazione che i predetti quesiti sono altresì volti “a verificare la capacità logico – deduttiva e di ragionamento critico – verbale, la conoscenza della lingua inglese al fine di accertare il livello di competenze linguistiche di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione” e con i seguenti punteggi: +0,75 per la risposta esatta; 0 punti per la mancata risposta; -0,25 per la risposta errata”;
- Da n.8 **quiz situazionali** “relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo”, con i seguenti punteggi: +0,75 per la risposta esatta; +0,375 punti per la risposta neutra; 0 punti per la risposta meno efficace.

*

7. La dott.ssa Lauriola ha partecipato alla suddetta selezione e vanta il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, come espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso per la valutazione del relativo punteggio (**doc.8 e 9**).
8. Inoltre, la dott.ssa Lauriola ha svolto e superato la prova scritta del concorso rientrando nella graduatoria finale di merito (come ripubblicata il 14/01/2022) come idonea ma non vincitrice perché collocata nella seguente posizione e con i seguenti punteggi:

N. GRAD.	COGNOME	NOME	PUNT. PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO TITOLI	PUNT. COMPL.	PUNT. TITOLI SPEND. MITE	RIS	TIT. PREF.
5675	Lauriola	Annamaria	24,625	3	27,625	0		

9. Dalla lettura della graduatoria è emerso però che la Commissione ha valutato l’abilitazione professionale di consulente del lavoro in possesso della ricorrente come “non attinente” al profilo professionale del concorso e ha attribuito alla stessa solo 1 punto, pregiudicando così la sua posizione in graduatoria, perché la stessa sarebbe risultata vincitrice del concorso con l’attribuzione del corretto punteggio di 3 punti (come si dirà).
10. La conferma è avvenuta con il riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente dove l’Amministrazione ha inviato il **verbale n.13 del 20/10/2021** con cui la Commissione ha provveduto alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui all’art.9 del Bando e dell’art.1 c.4 lett. t) dell’avviso di modifica, stabilendo nello specifico di: “ritenere “attinente” l’abilitazione della professione forense e l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, nonché quella di revisore contabile, “non attinente” le abilitazioni riconducibili ad ambiti diversi da quelli di cui al punto precedente e che prevedano quale titolo di accesso, secondo l’attuale ordinamento professionale, una laurea ed il superamento di esame di abilitazione per



l'esercizio della professione, ove espressamente dichiarato dal candidato (doc. 10 e Cfr. già doc.3).

11. La Commissione ha quindi considerato, tra le abilitazioni attinenti, soltanto quella dell'esercizio della professione forense, quella di dottore commercialista e quella di revisore contabile, valutando come "*non attinenti*" tutte le altre ("*ambiti diversi*"), sempre che prevedano quale titolo di accesso una laurea e il superamento di un esame di abilitazione.
12. Da ciò ne è derivata l'esclusione, tra i titoli attinenti, dell'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
13. Tale valutazione è illogica e illegittima come si avrà modo di indicare di seguito perché ha arrecato alla ricorrente l'ingiusto pregiudizio di vedersi attribuire 1 solo punto anziché 3 punti e, di conseguenza, un'ingiusta posizione in graduatoria rispetto a quella che le sarebbe spettata laddove la propria abilitazione professionale fosse stata valutata, al pari delle altre (avvocato, commercialista e revisore contabile), come "*attinente*" al profilo professionale.
14. Per quanto accaduto, in assenza di riscontro all'istanza di riesame in autotutela decisoria indiretta presentata il 3/01/2022 (doc.11), la ricorrente si trova quindi costretta a impugnare la graduatoria finale di merito – e gli ulteriori atti in epigrafe – nella parte in cui la Commissione non le ha riconosciuto il dovuto punteggio per l'abilitazione alla professione al fine di ottenere il riesame del punteggio e ottenere il corretto posizionamento in graduatoria.

§§

Il presente ricorso è volto quindi a ottenere il riesame del punteggio della ricorrente per il riconoscimento di 2 punti in più rispetto a quelli assegnati a causa dell'errata valutazione del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro come "*non attinente*" ai profili professionali del concorso.

Quanto accaduto ha pregiudicato il punteggio complessivo acquisito dalla ricorrente che, a causa di tale errata valutazione, ha ottenuto solo 1 punto per il possesso del predetto titolo anziché i dovuti (come si dirà) 3 punti riconosciuti dall'art.9 c.5 lett.b del Bando per le abilitazioni "*attinenti*" ai profili professionali del concorso.

La ricorrente ha quindi interesse al riconoscimento del dovuto punteggio (2 punti in più rispetto a quelli conseguiti) che le permetterebbe di raggiungere una posizione prossima alla n.2.341 (su 2.736 posti) con 29,625 punti, quindi di risultare vincitrice del concorso e di rientrare nelle assunzioni previste negli specifici profili professionali indicati dal Bando.

Pertanto, è interesse della ricorrente ottenere il rapido riesame del proprio punteggio perché palesemente illegittimo come si avrà cura di chiarire nei seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART.4 DEL DPCM N.78/2018; VIOLAZIONE DEL DPR N.487/94; VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI: NELLA PARTE IN CUI, CON IL VERBALE N.13 DEL 20/10/2021, LA COMMISSIONE HA INTRODOTTTO UN ILLEGITTIMO CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTINENZA DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE AI PROFILI DI CONCORSO, NON TENENDO CONTO DELLE MATERIE DELLA PROVA D'ESAME IN VIOLAZIONE DELL'ART.4 DEL DPCM N.78/2018 RICHIAMATO ESPRESSAMENTE DAL BANDO DI CONCORSO.

La ricorrente è stata ingiustamente penalizzata dal mancato riconoscimento in graduatoria del corretto punteggio al proprio titolo di abilitazione professionale di consulente del lavoro che la Commissione ha valutato come "*non attinente*" al profilo



professionale del concorso di cui al Bando in oggetto riconoscendole solo 1 punto anziché 3 punti dovuti per i titoli “attinenti”.

Giova premettere innanzitutto che, in sede di valutazione dei titoli, il giudizio sull’attinenza o meno dell’abilitazione professionale è stato formulato dalla Commissione in base a quanto stabilito dall’art.9 c.5 lettera b del Bando: “*3 punti per l’abilitazione all’esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l’abilitazione all’esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando*”.

Si tratta, a ben vedere, di una formulazione generica tenuto conto che il Bando ha previsto la ripartizione delle 2.736 unità in 18 diversi profili professionali e che il titolo per accedere al concorso è stato indicato in modo altrettanto generico e cioè: “*il possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*”.

L’Amministrazione ha quindi consentito l’ammissione al concorso di candidati con profili professionali estremamente eterogenei.

Con il verbale n.13 del 20/10/2021, la Commissione ha poi determinato i criteri di valutazione dei titoli di cui all’art.9 c.5 lett.b) del Bando precisando di: “*ritenere “attinente” l’abilitazione della professione forense e l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, nonché quella di revisore contabile, “non attinente” le abilitazioni riconducibili ad ambiti diversi da quelli di cui al punto precedente e che prevedano quale titolo di accesso, secondo l’attuale ordinamento professionale, una laurea ed il superamento di esame di abilitazione per l’esercizio della professione, ove espressamente dichiarato dal candidato*”.

Ne deriva quindi che, in chiara violazione di quanto stabilito dal Bando, la Commissione ha arbitrariamente e ingiustamente “valutato” come attinenti solo alcune abilitazioni professionali e cioè l’abilitazione forense, l’abilitazione di dottore commercialista e quella di revisore contabile.

La Commissione ha dunque introdotto un criterio di valutazione palesemente illegittimo e, soprattutto, in violazione del Bando che, ai fini della valutazione dell’attinenza dell’abilitazione professionale, da una parte ha richiamato espressamente l’**art.4 del DPCM n.78 del 16/04/2018** con riferimento alle materie della prova d’esame (cfr. premessa del Bando) e, dall’altra, **all’art.9 c.5 lett.b**, ha previsto che la valutazione sull’attinenza dell’abilitazione debba essere effettuata con riferimento al “*profilo professionale del concorso*” e cioè alle specifiche funzioni previste per i singoli profili professionali messi a concorso (cfr. II motivo).

Il presente ricorso è quindi volto ad annullare il suddetto criterio di valutazione aggiunto impropriamente dalla Commissione e ciò al fine di ottenere la rinnovazione dell’attività valutativa sulla base dei criteri previsti dal Bando e cioè dall’art.4 del DPCM n.78/2018 e dall’art.9 c.5 lett.b che, laddove non completamente ignorati, avrebbero portato l’organo valutativo a riconoscere l’attinenza dell’abilitazione di consulente del lavoro.

In primo luogo, infatti, la valutazione sull’attinenza professionale si sarebbe dovuta formulare secondo quanto stabilito dall’art.4 del DPCM n.78/2018, che disciplina i titoli valutabili nonché il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell’ambito di un concorso pubblico, per titoli ed esami.

Nello specifico, ai fini della valutazione dell’attinenza dell’abilitazione professionale per il riconoscimento del dovuto punteggio, l’**art.4** del citato DPCM stabilisce espressamente che (**Doc.12**): “*le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito un punteggio complessivo di 12 punti, sono valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d’esame, in ragione di non più di un titolo ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:*

a) *abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l’ammissione al concorso, punti 8;*



b) *abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'art. 2, comma 1, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame;*

c) *abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame.*

2. *Le abilitazioni professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a **seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.***

3. *Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio per titoli solo se non richieste come requisiti per l'ammissione al concorso”.*

Ebbene, tale espresso richiamo del Bando all'art.4 del citato DPCM a cui la Commissione si sarebbe dovuta attenere è stato invece **TOTALMENTE DISATTESO.**

Ciò risulta evidente se si considerano le materie di esame e si confrontano quelle affrontate per ottenere le abilitazioni professionali riconosciute da parte resistente come attinenti e cioè il titolo di avvocato, di commercialista e di revisore contabile con quelle sostenute dalla ricorrente per conseguire l'abilitazione professionale di consulente del lavoro.

Secondo il criterio stabilito dal DPCM, per riconoscere come “*attinente*” l'abilitazione professionale al Bando, occorre verificare il percorso seguito per ottenere il predetto titolo - quindi le prove e gli esami sostenuti - con le materie oggetto di concorso.

Innanzitutto, tale confronto va fatto con le **materie della prova scritta** che sono le seguenti:

- diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione);
- diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
- contabilità di stato;
- elementi di economia pubblica;
- lingua inglese;
- informatica.

Ai fini di un corretto **CONFRONTO** tra le abilitazioni professionali riconosciute come attinenti (avvocato, commercialista e revisore contabile) e quella di **consulente del lavoro** ingiustamente **NON** considerata come tale, giova poi inquadrare brevemente tale figura professionale e il suo percorso formativo fino a riproporre le materie d'esame previste per ottenere la suddetta abilitazione.

Il consulente del lavoro si colloca generalmente nell'area della consulenza alla piccola - media impresa e in una posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori.

La professione, inizialmente individuata con la legge n.1815/1939, trova una sua prima specifica regolamentazione con la legge n.1081/1964 che istituisce l'Albo dei Consulenti del lavoro e, in seguito, con la legge n.12/1979 che disciplina l'ordinamento professionale definendone l'oggetto, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalità relative all'esercizio della professione, l'organizzazione statutaria, le norme



penali per l'esercizio abusivo della professione, l'autotutela e la disciplina interna, il segreto professionale.

Secondo le norme dettate dalla legge istitutiva dell'ordinamento professionale (aggiornata l'11/04/2007), il titolo di studio richiesto è la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro o quella quinquennale in giurisprudenza, in scienze economiche o in scienze politiche.

Successivamente, per ottenere l'abilitazione, è richiesto un praticantato di 18 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro o di uno dei professionisti individuati dall'art.1 L.n.12/1979 e, al termine dello stesso, è necessario superare un effettivo esame di Stato che prevede:

- due (2) prove scritte consistenti nello svolgimento di un tema sul **diritto del lavoro** e sulla legislazione sociale e di una prova teorico – pratica sul **diritto tributario**;
- una (1) prova orale sulle seguenti materie:
 1. **diritto del lavoro**;
 2. **legislazione sociale**;
 3. **diritto tributario**;
 4. **diritto privato**;
 5. **diritto pubblico**;
 6. **diritto penale**;
 7. **nozioni di ragioneria (con particolare riferimento alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio).**

Tanto premesso, sempre ai fini di un corretto CONFRONTO tra le abilitazioni professionali riconosciute come attinenti (avvocato, commercialista e revisore contabile) e quella di **consulente del lavoro** ingiustamente non considerata come tale, si riportano anche le materie richieste per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di revisore contabile.

1) **Abilitazione all'esercizio della professione forense** (art.2 del Bando GURI n.91 del 16/11/2021 – **doc.13**)

“1. L'esame di Stato si articola in due prove orali.

*2. La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: **materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo.***

3. La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato.

Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:

*a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra **diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.***

In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto



ecclesiastico; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato”.

*

2) abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista (art.22 DM n.271 del 9/09/1957 così come modificato e integrato dal DM n.654/1996 – **doc.14**):

1. *Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in due prove scritte e in una prova orale.*

2. *Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:*

a) materie aziendali:

1) ragioneria generale ed applicata;

2) revisione aziendale;

3) tecnica industriale e commerciale;

4) tecnica bancaria;

5) tecnica professionale;

6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari);

b) materie giuridiche:

1) diritto privato;

2) diritto commerciale;

3) diritto fallimentare;

4) diritto tributario;

5) elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

3. *La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura e per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.*

4. *Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.*

5. *Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalità del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta.*

6. *La prova orale è diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:*

1) informatica;

2) sistemi informativi;

3) economia politica;

4) matematica;

5) statistica.

7. *L'accertamento della conoscenza di quest'ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di dottore commercialista ed a quelle del controllo della contabilità e dei bilanci.*

8. *Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.*

9. *La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.*

*

3) Esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale (art.1 DM n.63/2016 – GU n.103/2016 – regolamento in attuazione del D.lgs.n.39/2010 - **doc.15**):



1. L'esame previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle seguenti materie:

- a) **contabilità generale;**
- b) **contabilità analitica e di gestione;**
- c) **disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;**
- d) **principi contabili nazionali e internazionali;**
- e) **analisi finanziaria;**
- f) **gestione del rischio e controllo interno;**
- g) **principi di revisione nazionali e internazionali;**
- h) **disciplina della revisione legale;**
- i) **deontologia professionale ed indipendenza;**
- l) **tecnica professionale della revisione;**
- m) **diritto civile e commerciale;**
- n) **diritto societario;**
- o) **diritto fallimentare;**
- p) **diritto tributario;**
- q) **diritto del lavoro e della previdenza sociale;**
- r) **informatica e sistemi operativi;**
- s) **economia politica, aziendale e finanziaria;**
- t) **principi fondamentali di gestione finanziaria;**
- u) **matematica e statistica.**

2. Per le materie indicate al comma 1, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente e' limitata funzionalmente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

3. Per i soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e per i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, l'abilitazione allo svolgimento della revisione legale si consegue secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 4-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Preso atto di ciò, nell'ultima Tabella, questa difesa propone quindi il **CONFRONTO** tra le materie d'esame oggetto del Bando e quelle delle citate abilitazioni professionale considerate come attinenti da parte della Commissione (Cfr. verbale n.13) (**doc.16**)



TABELLA COMPARATIVA ESAMI DI STATO ABILITAZIONI PROFESSIONALI

CONSULENTE DEL LAVORO	AVVOCATO	COMMERCIALISTA	REVISORE CONTABILE
Praticantato mesi 18	Praticantato mesi 18	Praticantato mesi 18	Tirocinio triennale
Diritto privato*	Diritto privato*	Diritto privato*	Diritto civile* e comm.le
Diritto del lavoro*	Diritto del lavoro*	Diritto del lavoro*	Diritto del lavoro*
Diritto penale*	Diritto penale*	Informatica*	Informatica*
Diritto pubblico*	Diritto pubblico*	Economia politica	Economia politica, aziendale e finanziaria
Diritto tributario	Diritto tributario	Diritto tributario	Diritto tributario
Diritto della legislazione sociale	Diritto comunitario	Diritto della legislazione sociale	Principi contabili e di revisione naz.li e inter.li
Ragioneria	Diritto internazionale privato	Ragioneria generale e revisione aziendale	Contabilità generale, analitica e di gestione
Formazione bilancio	Diritto processuale civile e penale	Diritto processuale civile	Disciplina bilancio di esercizio e consolidato
Rilevazione del costo del lavoro	Diritto commerciale	Diritto commerciale e fallimentare	Diritto societario e fallimentare
	Diritto ecclesiastico	Finanza aziendale	Analisi finanziaria
		Matematica e statistica	Matematica e statistica
		Tecnica ind.le, comm.le, bancaria e professionale	Tecnica professionale della revisione
			Deontologia profess.le e indipendenza

* materia attinente alla prova di esame concorso unico 2736 funzionari amministrativi RIPAM (ex art. 4 DPCM n. 78 del 16.04.2018).

Materie oggetto di esame del concorso unico 2736 funzionari amministrativi RIPAM

- diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione);
- Diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- Informatica;
- Organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
- Contabilità di Stato;
- Elementi di economia pubblica;
- Lingua inglese;
- Logica deduttiva e di ragionamento critico verbale
- Quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Dall'analisi della suddetta Tabella emerge il dato evidente e inconfutabile che, al pari del titolo di avvocato, di commercialista e di revisore, quello di consulente del lavoro E' PERFETTAMENTE ATTINENTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.4 DEL DPCM N.78/2018, ALLE MATERIE D'ESAME PREVISTE DAL BANDO del concorso unico per 2.736 funzionari amministrativi RIPAM.

Ed infatti, come per le altre abilitazioni, quella di **consulente del lavoro** prevede un periodo di tirocinio identico (18 mesi – salvo per il revisore) e, per conseguire il titolo, sostenere un esame su 4 MATERIE ATTINENTI a quelle previste per le prove d'esame:



1. Diritto privato (che include la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale indicata dal Bando);
2. Diritto del lavoro (che include anche la disciplina del lavoro pubblico indicata dal Bando);
3. Diritto penale (che include i reati contro la pubblica amministrazione);
4. Diritto pubblico (che include diritto costituzionale, il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione Europea; il diritto amministrativo, i contratti pubblici e la responsabilità dei pubblici dipendenti).

E' da notare che invece, per l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista e di revisore, le materie in comune sono solo 3 (diritto privato, diritto del lavoro e informatica).

Si precisa poi che, in merito all'attinenza, la figura di revisore contabile è divenuta "titolo professionale" solo a seguito della riforma operata dal D.lgs.n.39/2010 mentre, in precedenza, era un profilo interno alla professione di dottore commercialista non suscettibile, pertanto, di alcuna valutazione (**Cfr. C.d.S.n.6132/2017**).

Da tutto ciò ne deriva quindi che, nella valutazione del titolo di consulente del lavoro come "non attinente" al profilo del concorso, la Commissione **ha espressamente violato** quanto previsto dall'art.4 del DPCM n.78/2018, richiamato dal Bando come parametro per giudicare l'attinenza dell'abilitazione professionale al Bando.

Sul punto è opportuno osservare che l'art.8 del DPR n.487/1994 affida alla Commissione l'individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli ma la sua attività deve sempre assumere quale riferimento le regole vincolanti indicate nel Bando di concorso, definendone i criteri atti a orientarne l'applicazione ma **senza porsi in antinomia** con le stesse, come avvenuto nella specie (**cf. C.d.S. sentenza n.6866/2021**).

Al contrario, nel verbale n.13 del 20/10/2021, la Commissione ha autonomamente giudicato come attinenti 3 abilitazioni professionali **aggiungendo così un proprio elemento qualificante** non previsto dal Bando; si tratta invero di un'arbitraria valutazione che non assume alcun carattere illustrativo del Bando ma ne integra ingiustamente il contenuto prescrittivo, escludendo così alcuni titoli attinenti come quello di consulente del lavoro: infatti, il Bando non ha mai indicato in modo espresso quali abilitazioni professionali dovessero considerarsi come attinenti o meno!

La prescrizione limitatrice posta dalla Commissione non rientra invero nell'ambito della discrezionalità dell'organo preposto alla valutazione dei titoli, perché è evidente che la limitazione indicata nel verbale impugnato "travalica" i limiti imposti dal Bando.

Giova poi aggiungere che la **Direttiva n.3 del 2018** del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione contenente le "*linee guida sulle procedure concorsuali*" inviata alle Amministrazioni Pubbliche - dettate in virtù di quanto previsto dall'art.35 del D.lgs.n.165/2001 (**doc.17**) - al punto 5 sui titoli precisa che "*in ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare, cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e del merito e la necessità di non gravare eccessivamente la commissione con una attività di valutazione di titoli troppo numerosi e di scarsa significatività, foriera peraltro di appesantimenti procedurali e di eccessive e non proficue parcellizzazioni dei punteggi*".

Ciò a dimostrazione e ulteriore conferma che, secondo i principi che hanno ispirato anche il presente concorso, il criterio di rilevanza e attinenza del titolo (nella specie dell'abilitazione professionale di consulente del lavoro) deve essere sempre valutato dall'amministrazione con riferimento alle **MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME**.

TUTTO CIO' NON E' AVVENUTO NEL CASO DI SPECIE in cui, senza alcuna valida ragione e nonostante i medesimi presupposti, l'abilitazione di consulente del lavoro è stata considerata in modo ingiustamente diverso rispetto alle altre abilitazioni professionali.



Quindi se è vero che la valutazione dell'attinenza dei titoli rientra nella sfera di discrezionalità tecnica non sindacabile dal G.A. è altrettanto vero che la stessa è sindacabile dal G.A. in caso di macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili.

Sul punto è chiaro il vizio degli atti impugnati per travisamento di fatti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, il tutto in violazione della "par condicio" dei concorrenti e dei principi di buon andamento secondo quanto previsto dagli art.3 e 97 della Costituzione.

La discriminazione subita dalla ricorrente non mira infatti alla selezione dei migliori ma ravvisa negli atti impugnati una scelta, del tutto **IRRAZIONALE** e **ARBITRARIA**, di escludere l'abilitazione di consulente del lavoro tra quelle attinenti, come dimostra il chiaro confronto con le materie d'esame previste per conseguire la citata abilitazione professionale e quelle previste per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di revisore.

Sotto un altro profilo, si potrebbe addirittura sostenere anche la carenza di motivazione degli atti impugnati perché stante quanto previsto Bando, l'illogicità del criterio previsto dal verbale n.13 del 20/10/2021 e la chiara attinenza dell'abilitazione di consulente del lavoro **NON SUSSISTE ALCUNA MOTIVAZIONE** che possa giustificare il mancato riconoscimento della attinenza del titolo al concorso.

Quindi la graduatoria finale si presenta, allo stato, chiaramente **VIZIATA** nella parte in cui la Commissione non ha adottato a favore della ricorrente in modo logico e coerente il criterio previsto dall'art.9 c.5 del Bando non riconoscendole i 3 punti complessivi dovuti (anziché 1) e la corretta collocazione nella graduatoria finale di merito, che presumibilmente l'avrebbe fatta rientrare tra i vincitori del concorso.

Con l'assegnazione di 2 punti in più rispetto a quelli conseguiti e il ricalcolo del dovuto punteggio (5 punti ai titoli anziché 3), la ricorrente otterrebbe infatti una posizione in graduatoria vicina alla n.2341 – tenendo conto degli ulteriori titoli di preferenza come l'età -, che le permetterebbe di rientrare tra i vincitori del concorso:

N. GRAD.	COGNOME	NOME	PUNT. PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO TITOLI	PUNT. COMPL.	PUNT. TITOLI SPEND. MITE	RIS	TIT. PREF.
2341 (in su)	Lauriola	Annamaria	24,625	5	29,625	0		

In definitiva, si può dunque concludere che se l'Amministrazione avesse correttamente provveduto all'attribuzione del dovuto punteggio, quasi certamente, la ricorrente sarebbe risultata vincitrice del concorso; tenuto conto del grave pregiudizio, è quindi interesse dell'istante ottenere, con il presente ricorso, la rinnovazione dell'attività valutativa e la conseguente corretta valutazione di "attinenza" per il possesso dell'abilitazione professionale (come espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione) e relativo punteggio di 3 punti e cioè 2 punti in più per i titoli rispetto all'unico punto ottenuto e il corretto posizionamento nella graduatoria di merito.

§§

II. VIOLAZIONE DELL'ART.9 DEL BANDO; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA IRRAZIONevolezza, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI: NELLA PARTE IN CUI, CON IL VERBALE N.13 DEL 20/10/2021, LA COMMISSIONE HA INTRODOTTO UN CRITERIO ILLEGITTIMO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTINENZA DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE, NON TENENDO CONTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DAI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI MESSI A CONCORSO IN VIOLAZIONE DELL'ART.9 C.5 LETT.B DEL BANDO.

Sotto un diverso profilo gli atti impugnati sono altresì viziati perché, con l'introduzione del richiamato criterio di valutazione previsto dal verbale n.13 del



20/10/2021, la Commissione ha violato quanto previsto dall'art.9 c.5 lett.b del Bando nella parte in cui stabilisce che l'attinenza dell'abilitazione professionale deve essere verificata con riferimento "*al profilo professionale del concorso*" e cioè rispetto alle FUNZIONI che, in determinati posti messi a concorso, la stessa andrebbe a ricoprire. Sul punto, richiamando quanto già detto nel precedente motivo di gravame in merito all'illogicità del criterio previsto dal verbale n.13 del 20/10/2021, si osserva che l'art.9 c.5 lett.b del Bando è chiaro perché prevede espressamente che la valutazione di attinenza dell'abilitazione deve essere effettuata con riferimento "*al profilo professionale del concorso di cui al presente bando*", riferendosi ovviamente alle FUNZIONI che dovrà svolgere la risorsa nel suddetto profilo.

La Commissione avrebbe dovuto valutare l'attinenza del titolo sulla base delle FUNZIONI da svolgere nei singoli profili professionali piuttosto che decidere arbitrariamente quelle attinenti e quelle no!

Non a caso il Bando richiama come applicabile alla procedura "*il sistema di classificazione dei profili professionali del personale*" a conferma del fatto che, per valutare l'attinenza dei candidati e dei loro titoli ai profili messi a concorso, l'Amministrazione avrebbe dovuto far riferimento alle competenze definite dai Contratti Collettivi applicabili.

Ciò è in linea con quanto stabilito espressamente anche dalla citata direttiva n.3/2018 - *linee guida sulle procedure concorsuali* - che, con riferimento alla valutazione dei titoli, chiarisce come gli stessi debbano essere individuati e valutati "*secondo un criterio di rilevanza e di attinenza*" con le **FUNZIONI** "*che si andranno a esercitare*".

Richiamato quanto già detto nel precedente motivo in merito alla figura del consulente del lavoro, giova ricordare in questa sede le **attività svolte dal consulente del lavoro** per un agevole confronto con le funzioni previste nei diversi profili:

- genesi e definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta;
- assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro, dipendente e autonomo;
- assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro;
- selezione e formazione del personale;
- consulenza tecnica d'ufficio e di parte;
- igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro;
- tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prezzo del prodotto / servizio, redazione dichiarazione dei redditi;
- gestione aziendale: analisi, costituzione e piani produttivi, assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scritture contabili, controllo di gestione e analisi dei costi, redazione dichiarazione redditi;
- assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria;
- consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;
- trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- certificazione tributaria – visto pesante;
- autentica CCIAA;
- certificazione eticità del rapporto di lavoro;
- funzioni in ambito di segnalazioni di denuncia attività di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Ebbene, come si avrà modo di spiegare di seguito, sono addirittura **dieci (10) i profili professionali** che hanno stretta attinenza con l'abilitazione professionale di consulente del lavoro e le sue FUNZIONI: un aspetto che la Commissione ha ingiustamente ignorato nella valutazione del titolo!

In particolare, si tratta dei seguenti profili indicati dal Bando (e riproposti nel successivo atto di rettifica):



1. n.210 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo – contabile, nell'area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili;
2. n.92 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, nell'area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
3. n.159 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione;
4. n.22 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca;
5. n.300 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico – contenzioso, nell'area III – F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
6. n.19 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo di amministrazione, nell'area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero della Salute;
7. n.550 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'interno;
8. n.410 unità da inquadrare, con il profilo di collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze;
9. n.290 unità duecentonovanta unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico;
10. n.300 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della cultura.

Di seguito, questa difesa porterà all'attenzione del Collegio **gli schemi di confronto** tra le competenze del funzionario amministrativo da assumere nei citati profili e quelle del Consulente del Lavoro per evidenziarne i diversi punti in comune.

E' doveroso rammentare che il concorso in oggetto è volto al reclutamento di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva / fascia retributiva F1, o categorie o livelli, equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo.

Tenuto conto di ciò, dalle valutazioni che seguono emerge in modo evidente come LE FUNZIONI del consulente del lavoro siano assolutamente in linea con quello che sarà il ruolo e le attività che i vincitori del concorso andranno a svolgere nei richiamati profili del Bando.

Di seguito si espone il confronto.

1. *n.210 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo – contabile, nell'area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili (doc.18).*

Dalla lettura del CCNL 2006/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emergono – come si evince dalla Tabella che segue – emergono molteplici affinità di funzioni (**doc.19**).



**FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE)**

Elabora e redige documenti di natura economico-finanziaria, amministrativa, amministrativa-contabile;

Dirige e coordina unità organizzative, anche a rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata ai dirigenti;

Gestisce attività connesse ai processi di pianificazione, gestione e monitoraggio delle risorse umane, economiche e finanziarie;

Svolge attività ispettive, di revisione e di controllo, con particolare riguardo agli aspetti amministrativi e contabili;

Gestisce tutte le attività inerenti il contenzioso;

Predisporre atti giudiziari e stragiudiziali e partecipa, ove previsto, alle udienze, con rappresentanza dell'Amministrazione;

Fornisce il proprio contributo professionale, nella gestione di tematiche complesse, proponendo altresì iniziative innovative;

Partecipa a progetti di analisi, studio e ricerca.

CONSULENTE DEL LAVORO

Consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni, ecc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;

Organizzazione del lavoro, gestione ed amministrazione del personale;

Gestione aziendale: analisi, costituzione e piani produttivi, assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scritture contabili e redazioni bilanci, controllo di gestione e analisi dei costi;

Tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prezzo del prodotto/servizio;

Rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende;

Rilascio attestazione di effettività delle spese sostenute;

Certificazione tributaria delle dichiarazioni dei redditi;

Certificazione bilanci per rateazione Agenzia entrate-Riscossione;

Certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;

Consulenza tecnica d'ufficio e di parte nelle vertenze giudiziarie;

Patrocinio, rappresentanza e assistenza piena in giudizio per il contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie;

Assistenza e rappresentanza nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti da rapporto di lavoro dipendente e autonomo;

Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro;

I Consulenti del lavoro sono componenti di diritto della commissione degli esperti per gli studi di settore;

Componenti Tavoli Tecnici istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la riforma del sistema fiscale nazionale, suddivisi in gruppi di lavoro per:

1. analisi del bilancio pubblico e del patrimonio pubblico;
2. analisi delle caratteristiche dell'economia non osservata;
3. analisi dell'erosione fiscale;
4. analisi della sovrapposizione impositiva/agevolativa tra Stato fiscale e Stato sociale.

I Consulenti del lavoro sono costantemente convocati in audizione presso le commissioni di Camera e Senato sulle novità normative in materia fiscale, tra cui possibile citare: audizione per proposta di semplificazione sull'Anagrafe Tributaria ed audizione in riferimento alla Delega Fiscale, audizioni in merito al DEF 2021, alla Riforma Irpef, alla Riforma della Giustizia tributaria, PNRR.

2. n.92 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, nell'area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3. n.300 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico – contenzioso, nell'area III – F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro (doc.20):
Le competenze dei suddetti profili professionali previsti dal Bando possono essere accomunate.

Giova osservare che l'INL è un'agenzia che svolge attività ispettive e che opera secondo le direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'INL è determinato infatti dalle disposizioni previste dal CCNL del comparto Ministero: a tal riguardo, nel contratto collettivo integrativo dell'Ispettorato del lavoro 2018 – 2020, all'art.1 c.8 si precisa che, per quanto non disciplinato dal predetto contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali integrativi stipulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (doc.21).

Si aggiunge che in un Bando del 2020 per l'attribuzione “della fascia retributiva superiore per il personale dell'INL con profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico-contenzioso”, per la valutazione dei titoli o per i requisiti di



accesso alla posizione, si fa espresso richiamo ai contratti collettivi nazionali integrativi (CCNI) del Ministero del Lavoro del 4/08/2009 e del 25/10/2000 (doc.22).

Da ultimo, si aggiunge altresì che i profili funzionali dell'INL coincidono in tutto e per tutto con quelli del Ministero del Lavoro.

Ne deriva che, quanto alle FUNZIONI previste per entrambi i profili indicati dal Bando è possibile effettuare un confronto con quelle previste per i consulenti del lavoro, sempre al fine di dimostrare l'assoluta attinenza dell'abilitazione professionale.

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

GIURUDICO- CONTENZIOSO (Ministero del Lavoro - INL)

Svolge attività di studio e ricerca per la formazione di direttive generali afferenti agli interventi delle politiche pubbliche con riferimento alle missioni istituzionali* dell'Amministrazione -

*(aree di intervento del Ministero: la cura degli istituti relativi al rapporto di lavoro, la verifica dei rapporti di lavoro, l'attuazione delle politiche previdenziali e assicurative, disciplina degli ammortizzatori sociali, politiche attive del lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ...)

*(aree di intervento Ispettorato del lavoro: vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Cura la predisposizione di circolari e risposte ai quesiti nelle materie di competenza;

Risponde alle domande di interpello in materia di diritto del lavoro;

Appronta pareri su quesiti di natura giuridica proposti da uffici dell'Amministrazione, sia in rapporto alla specifica attività che al contenzioso;

Svolge, se incaricato, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11 c1 del Dlgs 124/2004;

Studia e approfondisce le norme contrattuali, analizzandone le dinamiche e curando le attività inerenti alla risoluzione delle vertenze giuridiche ed economiche in materia di impiego e di rapporto di lavoro;

Tratta il contenzioso derivante dalla attività ispettiva, rappresentando in giudizio l'Amministrazione, su delega del Dirigente;

Fornisce apporto specialistico nell'ambito delle attività riguardanti la gestione del personale, nel riferimento al trattamento giuridico ed economico, al contenzioso del lavoro, ai provvedimenti disciplinari, al sistema delle relazioni sindacali ecc...

CONSULENTE DEL LAVORO

Genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro, gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta;

Asseverazione conformità contributiva e retributiva;

Gestione operativa in materia di ammortizzatori sociali, richiesta incentivi occupazionali;

Ricerca, selezione e formazione del personale-intermediazione domanda/offerta di lavoro-Politiche attive per il lavoro;

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Consulenza tecnica d'ufficio e di parte nelle vertenze giudiziarie;

Assistenza delle parti in caso di avvio di un tentativo di conciliazione monocratica, previsto dall' art 11 del Dlgs 124/2011;

Assistenza e rappresentanza nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti da rapporto di lavoro dipendente e autonomo;

Assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'Amministrazione finanziaria;

Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Ispettivi del lavoro, previdenziali e assicurativi;

gestione del personale;

gestione dei provvedimenti disciplinari;

Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali ed assistenza e consulenza in caso di vertenze presso le sedi di conciliazione sindacale.

4. n.159 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione;
5. n.22 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca (doc.23).

Allo stesso modo di quanto indicato in precedenza, il profilo professionale di funzionario amministrativo – giuridico – contabile del Ministero dell'Istruzione



coincide con quello del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto che, prima del 2020 (come noto), i due ministeri costituivano un unico ministero (MIUR); quindi, nulla è cambiato rispetto alla classificazione dei profili professionali e alle rispettive competenze.

Ciò detto, dalla Tabella di confronto che segue, emerge in modo evidente come le funzioni che andrebbero a svolgere i candidati vincitori dei posti messi a bando sono assolutamente attinenti alle competenze e alle funzioni svolte dal Consulente del lavoro.

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-GIURIDICO-CONTABILE (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE)

CONSULENTE DEL LAVORO

Svolge attività connesse a procedure amministrative, giuridiche e contabili;

Verifiche ed assistenza nell'ambito dei processi relativi alla ripartizione o rendicontazione delle risorse economiche-finanziarie, al monitoraggio della gestione e dei flussi di cassa e di spesa;

Erogazione di servizi di assistenza normativo-contabile;

Attività ispettive o altri incarichi di rilievo;

Attività didattiche e di addestramento, con particolare riferimento alle materie e pratiche relative ai processi gestiti;

Attività di contenzioso con predisposizione, integrazione e revisione di pareri ed atti giudiziari e stragiudiziali e partecipazione alle udienze, in rappresentanza dell'Amministrazione;

Consulenza ed assistenza legale in materia di contenzioso del lavoro;

Rapporti a rilevanza esterna con enti ed istituzioni ai fini dell'elaborazione di strumenti gestionali o atti normativi a contenuto contabile-finanziario;

Progettazione e coordinamento di studi, ricerche ed elaborazioni nelle materie di interesse professionale.

Consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni, ecc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;

Gestione aziendale: analisi, costituzione e piani produttivi, assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scritture contabili e redazioni bilanci, controllo di gestione e analisi dei costi;

Tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prezzo del prodotto/servizio;

Rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende;

Rilascio attestazione di effettività delle spese sostenute;

Certificazione tributaria delle dichiarazioni dei redditi;

Certificazione bilanci per rateazione Agenzia entrate-Riscossione;

Certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;

Formazione del personale;

Consulenza tecnica d'ufficio e di parte nelle vertenze giudiziarie;

Patrocinio, rappresentanza e assistenza piena in giudizio per il contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie;

Assistenza e rappresentanza nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti da rapporto di lavoro dipendente e autonomo;

Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro;

I Consulenti del lavoro sono componenti di diritto della commissione degli esperti per gli studi di settore;

Componenti Tavoli Tecnici istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la riforma del sistema fiscale nazionale, suddivisi in gruppi di lavoro per:

1. analisi del bilancio pubblico e del patrimonio pubblico;
2. analisi delle caratteristiche dell'economia non osservata;
3. analisi dell'erosione fiscale;
4. analisi della sovrapposizione impositiva/agevolativa tra Stato fiscale e Stato sociale.

I Consulenti del lavoro sono costantemente convocati in audizione presso le commissioni di Camera e Senato sulle novità normative in materia fiscale, tra cui possibile citare: audizione per proposta di semplificazione sull'Anagrafe Tributaria ed audizione in riferimento alla Delega Fiscale, audizioni in merito al DEF 2021, alla Riforma Irpef, alla Riforma della Giustizia tributaria, PNRR.

6. n.19 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo di amministrazione, nell'area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero della Salute (doc.24).



Dall'ipotesi di accordo di rideterminazione del profilo professionale del Ministero della Salute sono state estratte le seguenti competenze da cui è stato possibile effettuare il confronto con quelle del C.d.L. come emerge dalla seguente Tabella (**doc.25**).

**FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE
(MINISTERO DELLA SALUTE)**

CONSULENTE DEL LAVORO

<p>Esecuzione di procedure in materia di gestione documentale e protocollo;</p> <p>Su richiesta dell'Amministrazione, può svolgere attività didattiche;</p> <p>Può dirigere e coordinare l'attività del settore attribuito e le strutture operative di livello non dirigenziale;</p> <p>Formula proposte finalizzate all'ottimale organizzazione del lavoro;</p> <p>Predisporre studi di fattibilità e progetti, coordinando, ove previsto, le fasi della loro esecuzione;</p> <p>Svolge attività ispettiva, di analisi e valutazione, di studio, istruttoria e ricerca nei seguenti settori: amministrativo, giuridico, contenzioso, organizzativo ed economico-finanziario.</p>	<p>Consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni, ecc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico e gestione documentale;</p> <p>Organizzazione del lavoro, formazione, gestione ed amministrazione del personale;</p> <p>Gestione aziendale: analisi, costituzione e piani produttivi, assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scritture contabili e redazioni bilanci, controllo di gestione e analisi dei costi;</p> <p>Tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prezzo del prodotto/servizio;</p> <p>Rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende;</p> <p>Rilascio attestazione di effettività delle spese sostenute;</p> <p>Certificazione tributaria delle dichiarazioni dei redditi;</p> <p>Certificazione bilanci per rateazione Agenzia entrate-Riscossione;</p> <p>Certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;</p> <p>Consulenza tecnica d'ufficio e di parte nelle vertenze giudiziarie;</p> <p>Patrocinio, rappresentanza e assistenza piena in giudizio per il contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie;</p> <p>Assistenza e rappresentanza nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti da rapporto di lavoro dipendente e autonomo;</p> <p>Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro;</p> <p>I Consulenti del lavoro sono componenti di diritto della commissione degli esperti per gli studi di settore;</p> <p>Componenti Tavoli Tecnici istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la riforma del sistema fiscale nazionale, suddivisi in gruppi di lavoro per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. analisi del bilancio pubblico e del patrimonio pubblico;2. analisi delle caratteristiche dell'economia non osservata;3. analisi dell'erosione fiscale;4. analisi della sovrapposizione impositiva/agevolativa tra Stato fiscale e Stato sociale. <p>Sono costantemente convocati in audizione presso le Commissioni di Camera e Senato sulle novità normative in materia fiscale.</p>
---	---

*

Oltre ai citati profili, se ne possono aggiungere altri dove le funzioni possono essere facilmente equiparate e, quindi, considerate di stretta attinenza.

7. n.410 unità da inquadrare, con il profilo di collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le competenze del collaboratore amministrativo sono in linea con le funzioni del Consulente del lavoro perché le disposizioni sul Processo Tributario (ex art.12 del D.lgs. n. 546/1992 modificato dall'art.9 del D.lgs. n. 156/2015), nel prevedere (al co.1) l'obbligo per i contribuenti di farsi assistere in giudizio da un difensore/professionista abilitato, stabiliscono (al co.3, lett.a,b,c) che gli Avvocati, i Dottori commercialisti iscritti



alla sezione A del relativo albo e i Consulenti del lavoro sono abilitati alla difesa in tutte le controversie tributarie a prescindere dalla materia del contenzioso.

Per l'Assistenza tecnica alla difesa del contribuente, quindi, il Legislatore equipara l'abilitazione professionale dei Consulenti del lavoro a quella degli Avvocati e dei Commercialisti.

8. n.550 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'interno.
9. n.290 unità duecentonovanta unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III -- F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico.
10. n.300 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della cultura.

*

Dal quadro delle competenze sopra rappresentate emerge quindi che le FUNZIONI del consulente del lavoro sono assolutamente ATTINENTI ai 10 profili indicati dal Bando, non si comprende quindi la ragione di tale illegittima valutazione dell'abilitazione professionale né la motivazione per cui non sia stata considerata allo stesso modo al titolo di avvocato, di commercialista o di revisore contabile.

A ulteriore conferma di quanto già detto, si osserva che tale illogica valutazione rappresenta un'ingiustificata eccezione, perché nei successivi concorsi l'Amministrazione ha equiparato le citate abilitazioni professionali in termini di punteggio.

Tra i citati concorsi merita citare il Bando per il reclutamento di personale ANSFISA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – di cui al Decreto Direttoriale prot.n.28845 del 13/12/2021 volto alla selezione di complessive n. 275 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione (**doc.26**).

Il profilo professionale che interessa in questa sede è relativo al “codice I” e quindi a “n.10 posti nella Categoria “Funzionari”, Area amministrativa, profilo professionale “Funzionario Amministrativo”, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 - CCNL comparto Funzioni Centrali Tabelle retributive ENAC; con le seguenti competenze: esperti in discipline giuridiche e contabili con particolare riferimento alla normativa specifica dell'Agenzia”.

Il richiamato profilo è COMPATIBILE, infatti, con i profili di funzionario amministrativo presso il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e l'Ispettorato nazionale del lavoro individuati dal Bando in oggetto e citati nel presente motivo di gravame.

Ebbene, con riferimento alla valutazione dei titoli di funzionario amministrativo, il Bando ANFISA stabilisce il MEDESIMO PUNTEGGIO di 1 punto per “il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione Avvocato o Commercialista o Consulente del lavoro” e ciò in netta contrapposizione con quanto accaduto nel presente concorso per il reclutamento di 2.736 funzionari amministrativi.

Ciò detto, anche sotto questo profilo, è evidente la violazione dell'art.9 c.5 lett.b del Bando. Ma non è tutto. Il criterio di valutazione successivamente introdotto con il verbale n.13 del 20/10/2021 e il susseguente giudizio espresso dalla Commissione si palesano come scelte illegittime perché inficiate da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà nonché da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili.

Sulla base di quanto previsto dalla “lex specialis” non si ravvede alcuna logica nella scelta della Commissione di escludere l'abilitazione di consulente del lavoro tra quelle



attinenti agli indicati profili del Bando, tenuto conto che – si è visto – le FUNZIONI richieste dagli stessi possono essere facilmente ricoperte dai consulenti del lavoro. Tuttavia, ne deriva che, a causa di tale illegittima e ingiusta valutazione, la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata perché, come si è già detto nel precedente motivo di ricorso, la stessa avrebbe potuto ottenere una posizione “vicina” alla n.2.341 e quindi risultare vincitrice del concorso.

§§
**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI**

EX ART. 41 C.P.A.

Si rappresenta che questa difesa ha notificato all'Amministrazione un'istanza di accesso per conoscere le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati (**doc.27**).

Ed infatti, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati, non è comunque agevole individuare gli indirizzi dei soggetti controinteressati né è agevole provvedere alla notifica di tutti coloro che compongono la graduatoria tenuto conto del loro numero elevato.

Si chiede quindi, ai fini della conoscenza dell'atto e ove ritenuto necessario, che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del ricorso nell'albo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, dell'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza.

§§
ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che, ove ritenuto necessario al fine di una più approfondita indagine per la verifica dei motivi di gravame indicati nel presente ricorso, l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di **produrre**:

- **la scheda di valutazione del titolo dell'istante;**
- **Eventuale ulteriore documentazione utile ai fini del decidere.**

Giova osservare inoltre che la suddetta documentazione – utile al fine di una più ampia ricostruzione di quanto accaduto durante la selezione - è stata già formalmente richiesta dalla ricorrente sia in data 20/12/2021 che in data 3/01/2022.

§§
ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di “*fums boni iuris*” e “*periculum in mora*” per concedere la sospensione degli atti impugnati adottando le misure cautelari più opportune.

Il **fumus** emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate. Quanto al **periculum**, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, al riesame dei titoli in possesso della ricorrente adottando così gli opportuni provvedimenti per la determinazione del punteggio dovuto (3 punti anziché 1 punto solo) con la valutazione della “*attinenza*” al profilo professionale del concorso per l'abilitazione all'esercizio della professione e conseguente riposizionamento in graduatoria.

E' evidente l'esigenza cautelare in quanto, sulla base della graduatoria definitiva, parte resistente ha già provveduto, così come previsto dall'art.11 c.6 del Bando, a invitare i vincitori, entro lo scorso 24 gennaio, a “*manifestare la scelta dell'amministrazione*” presso la quale gli stessi avrebbero interesse all'assunzione.

In data 22/01/2022, sul sito del Formez, è stato pubblicato l'elenco delle Amministrazioni che hanno fornito le proprie informazioni sulle sedi di lavoro e, in data 4/02/2022, è stato pubblicato poi l'elenco aggiornato dei vincitori con l'indicazione dell'amministrazione assegnata (**doc.28 e 29**).



Quanto accaduto, senza dubbio, ha aggravato **il danno subito dalla ricorrente** che, laddove avesse ottenuto il punteggio corretto (**2 punti in più**), quasi certamente risulterebbe vincitrice del concorso.

Ne deriva che, con il passare del tempo, la ricorrente rischia di perdere l'opportunità di lavoro e, soprattutto, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Rimane quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al **rapido riesame dei titoli** della ricorrente finalizzato al ricalcolo del punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della sua posizione in graduatoria.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, la ricorrente correrebbe il serio rischio di perdere una occasione di lavoro tenuto conto dell'attuale posizione in graduatoria e della possibilità di risultare vincitrice; senza considerare il fatto che, qualora il gravame dovesse - come auspicabile - trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di "chance" da parte ricorrente.

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare il titolo dell'istante.

§§
P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accogliere il presente ricorso e, previa concessione di idonea misura cautelare, annullare gli atti impugnati nella parte indicata e l'illegittimo criterio di valutazione introdotto dalla Commissione nel verbale n.13 del 20/10/21, con conseguente rinnovazione dell'attività valutativa e adozione di ogni opportuna determinazione ivi inclusa l'attribuzione alla ricorrente di 2 punti in più per l'abilitazione professionale di consulente del lavoro riconosciuta come "attinente" ai profili del Bando, il ricalcolo del dovuto punteggio, l'annullamento della graduatoria definitiva di merito del concorso in oggetto nella parte in cui colloca la stessa alla posizione n.5.675 con 27,625 punti come idonea e il definitivo riposizionamento della ricorrente nella posizione dovuta (che potrebbe essere prossima alla n.2.341 con 29,625 punti), quindi, come vincitrice del concorso.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. del 30/5/2002 n.115, si dichiara versato nell'importo di € 325,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

- 1) **Graduatoria finale di merito pubblicata il 17/12/2021;**
- 2) **Graduatoria finale di merito pubblicata nuovamente il 14/01/2022;**
- 3) **Verbale n.13 del 20/10/2021;**
- 4) **Bando di concorso GURI n.50 del 30/06/2020;**
- 5) **Atto di rettifica del Bando n.60 del 30/07/2021;**
- 6) **Nota del 17/01/2022;**
- 7) **Delibera n.7 del 27/09/2021;**
- 8) **Domanda di partecipazione al concorso;**
- 9) **Abilitazione professionale C.d.L.;**
- 10) **Istanza di accesso del 20/12/2021;**
- 11) **Istanza di riesame in autotutela del 3/01/2022;**



- 12) DPCM 78/2018;
- 13) Bando GURI n.91 del 16/11/2021;
- 14) Art.22 DM del 9/09/1957;
- 15) DM n.63/2016;
- 16) Tabella di confronto materie;
- 17) Direttiva n.3 del 2018;
- 18) Tabella di confronto C.d.L. con Ministero infrastrutture;
- 19) CCNL 2006/2009;
- 20) Tabella di confronto C.d.L. con Ministero del lavoro e INL;
- 21) INL – Ipotesi di contratto collettivo integrativo;
- 22) Bando INL;
- 23) Tabella di confronto C.d.L. con Ministero istruzione e Ministero ricerca;
- 24) Tabella di confronto C.d.L. con Ministero della salute;
- 25) Accordo concernente la rideterminazione dei profili professionali del 24/11/11;
- 26) Bando Ansfisa;
- 27) Istanza di accesso controinteressati;
- 28) Nota sedi del 22/01/22;
- 29) Nota assegnazione sedi ai vincitori del 4/02/22.

Roma, 11/02/2022

Avv. Riccardo Di Veroli